Assicurativo.it

Il danno alla capacita' lavorativa diminuita per intervento chirurgico va provato

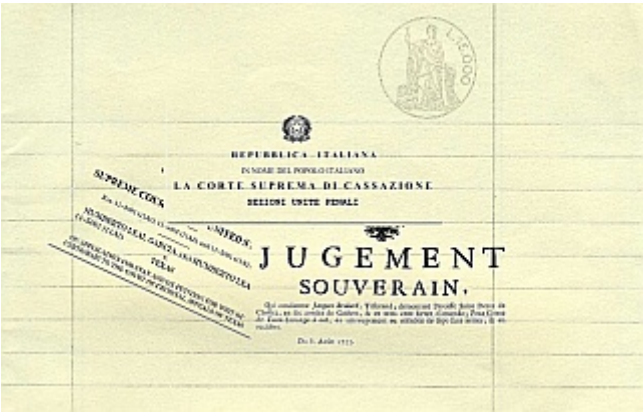

di Spataro

Cassazione III civile del 17.07.2012, n. 12225: " quanto al cambiamento di mansioni (dal reparto non autosufficienti al reparto autosufficienti), le stesse non comportano di per sÃ© mutamento di reddito"

del 2012-08-20 su Assicurativo.it, oggi e' il 14.05.2024

Presidente Amatucci - Relatore Carluccio

Svolgimento del processo

1. La domanda di risarcimento dei danni, conseguenti a lesione midollare causata da anestesia locale praticata per un intervento di taglio cesareo, proposta (nel 2000) da M.B. nei confronti di C. R. e la ASL n. (â€¦) di Pinerolo, fu accolta parzialmente dal Tribunale di Pinerolo. In particolare, il giudice di primo grado rigettÃ² la domanda quanto al danno da diminuzione della capacitÃ lavorativa specifica e condannÃ², in solido, i convenuti al pagamento: - di circa euro 59 mila, meno l'acconto ricevuto, a titolo di danno biologico per invaliditÃ permanente e temporanea, riconosciuto nella misura di 15 punti percentuali, e di danno morale, nella misura di un quarto del danno biologico; - delle spese processuali e delle spese della consulenza tecnica.
2. La Corte di appello di Torino rigettÃ² l'appello principale proposto dalla B; in accoglimento dell'appello incidentale della ASL, stabilÃ¬ (per quel che ancora interessa), la detrazione dell'acconto versato di Â£ 6.000.000 sul dovuto per le spese processuali; condannÃ² la R. e la ASL al 70% delle spese processuali dei due gradi di giudizio e delle spese della consulenza tecnica, ponendo il residuo 30% della ctu a carico della B. e compensando il residuo 30% delle spese tra le parti (sentenza del 15 dicembre 2005).
3. Avverso la suddetta sentenza B. ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
R. e la ASL, ritualmente intimate, non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell'art. 339 cod. proc. civ. (inconferente) e, sostanzialmente, si deducono tutti i vizi motivazionali, in riferimento a quella parte della sentenza che ha confermato la percentuale del 15% dell'invaliditÃ permanente.
1.1. La Corte di merito ha ritenuto il primo motivo di ricorso in appello, concernente tale statuizione del giudice di primo grado, innanzitutto, inammissibile, ponendone in evidenza la genericitÃ . Poi, lo ha ritenuto infondato, per avere l'appellante sostanzialmente prospettato una diversa valutazione delle risultanze probatorie - rispetto a quella operata dal giudice di primo grado, peraltro, tenendo conto della consulenza - senza denuncia di omissioni di valutazione.
1.2. Nella parte esplicativa del motivo, la ricorrente sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel non ritenere possibile una

nuova valutazione, rispetto a quella fatta dal primo giudice, e nel fondare la propria motivazione su una sentenza di primo grado poco motivata e basata su una consulenza, pure carente e criticata nel giudizio di merito. 1.3. Il motivo Ã¨ inammissibile.
La Corte di appello, ha ritenuto - preliminarmente - mancante di specificitÃ il motivo di appello in argomento. La ricorrente non chiarisce perchÃ©, invece, il motivo fosse specifico, nÃ© censura la sentenza per violazione dell'art. 342 cod. proc. civ.
2. Con il secondo motivo si deducono tutti i vizi motivazionali, in riferimento alla parte della sentenza concernente la conferma di quella di primo grado, quanto alla quantificazione del danno morale in un quarto del danno biologico.
2.1. La Corte di merito ha ritenuto inammissibile, per genericitÃ , il secondo motivo di appello concernente la relativa statuizione della sentenza di primo grado. In particolare, ha ritenuto non contestato il criterio di liquidazione usato e non contestati gli specifici parametri di fatto utilizzati dal primo giudice.
2.2. Il ricorso nella parte esplicativa sostiene che nel motivo di appello era contestata l'applicazione del criterio di liquidazione seguito.
2.3. Anche questo motivo Ã¨ inammissibile, per le stesse ragioni del motivo che precede.
3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 187 cod. proc. civ., unitamente a tutti i vizi motivazionali, e si censura quella parte della sentenza che, confermando quella di primo grado, ha rigettato la richiesta di danno conseguente alla diminuzione della capacitÃ lavorativa specifica, per mancanza di prova della riduzione della capacitÃ di guadagno.
3.1. La Corte di merito, pronunciandosi sulla reiterazione della richiesta di ammissione delle prove testimoniali, articolate in primo grado, ha ritenuto che i capi relativi allo spostamento di mansioni, a prescindere dalla loro natura valutativa, non comportano di per sÃ© una riduzione di reddito, e che i capi concernenti la richiesta della B. di passaggio da tempo pieno a part-time, come necessitata dalle sue condizioni di salute, oltre ad avere carattere valutativo, erano inammissibili perchÃ© avrebbero potuto trovare fondamento in altre motivazioni.
3.2. Nella esplicazione del motivo di ricorso, la ricorrente deduce insufficienza e contraddittorietÃ di motivazione.
3.3. Il motivo va rigettato.
La motivazione della Corte di merito Ã¨ esente da contraddizioni e illogicitÃ . Infatti, con ineccepibile valutazione del merito, ad essa spettante, ha, da un lato sostenuto che, quanto al cambiamento di mansioni (dal reparto non autosufficienti al reparto autosufficienti), le stesse non comportano di per sÃ© mutamento di reddito; dall'altro che il part-time non Ã¨ univoca mente correlabile alle lesioni subite. Ed, infatti, non puÃ² ravvisarsi illogicitÃ nell'ipotizzare che, in presenza di una figlia in tenera etÃ , la scelta del tempo parziale sia stata determinata da ragioni diverse dalla ridotta possibilitÃ di sollevare pesi.
4. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce, nella sostanza, in considerazione della parte esplicativa del motivo, solo omessa motivazione (360 n. 5) in ordine alla disposta detrazione - da quanto spettante alla B. per le spese, in solido da ASL e R. - dell'importo di 6 milioni di lire, versato alla B. dalla Assicurazione della ASL, a definizione del processo penale.
4.1. La Corte di appello, decidendo sull'appello incidentale proposto dalla Asl in ordine alle spese, ha cosÃ¬ motivato sul punto: 'quanto all'acconto versato sulle spese, esso deve essere detratto dal dovuto'. Si Ã¨ in presenza di motivazione apparente e, pertanto, il motivo merita di essere accolto, con conseguente cassazione in relazione della sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito.
In effetti, la somma di Â£ 6.000.000, pacificamente versata a titolo di spese dall'Assicurazione della ASL alla B. in sede di definizione del procedimento penale, non deve essere considerata nell'ambito degli acconti versati alla B., al fine della detrazione da quanto dovuto alla stessa dalla R.e dalla Asl.
5. Il quarto motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., unitamente a difetti motivazionali, rispetto all'accoglimento dell'appello incidentale della Asl relativo alle spese di primo grado, resta assorbito dall'accoglimento suddetto.
6. La Corte, regolando le spese dei gradi di merito, conferma la percentuale individuata dalla Corte di appello (rifusione del 70% delle spese sostenuta dalla B. in primo e secondo grado, come quantificate dal giudice di appello; rifusione del 70% delle spese della consulenza), anche in riferimento alle spese della consulenza tecnica, che seguono la stessa percentuale, attesa la parziale soccombenza dell'attrice. E' sufficiente considerare, infatti, la parziale soccombenza della B. nel giudizio di primo grado, oltre alla riduzione quantitativa delle pretese, la
soccombenza della stessa B. nel giudizio di appello, se si esclude il riconoscimento che quanto ricevuto a titolo di spese per la definizione del processo penale non va detratto dalle spettanze per le spese, unita alla sostanziale prevalente soccombenza della R. e della Asl rispetto al merito della originaria pretesa.
7. Quanto alle spese processuali del giudizio di cassazione, stante la del tutto prevalente soccombenza della ricorrente, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
accoglie il quinto motivo, dichiara assorbito il quarto, dichiara inammissibili il primo e il secondo e rigetta il terzo; cassa il relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, esclude dal calcolo degli acconti versati alla B. la somma di Â£ 6.000.000; liquida le spese processuali del primo e secondo grado di giudizio in conformitÃ a quanto deciso dalla Corte di appello di Torino; compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.

Depositata in Cancelleria il 17.07.2012

- Cassazione

Hai letto: Il danno alla capacita' lavorativa diminuita per intervento chirurgico va provato

Approfondimenti: Salute > Cassazione > Sentenze > Mansioni > Reddito > Onere della prova > Medico > Responsabilita' > Quantificazione >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it